



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 52/24

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo Grasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 30457 del registro di segreteria proposto dal sig. R P (C.F. OMISSIS), nato a OMISSISOMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvio Sonnati (C.F. SNNSLV84E29D786E – pec: silvio.sonnati@firenze.pecavvocati.it), e Matteo Luccisano (C.F. LCCMTT88P05L40Q – pec: matteo.luccisano@milano.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Milano, alla Piazzetta Guastalla 11

CONTRO

INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulio Peco (c.f. PCEGLI68S08F704N – pec: avv.giuliopeco@postacert.inps.gov.it), e Roberto Maio (c.f. MAIRRT72D13F158O) ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS, Via M. e G. Savare', n.1, Milano

VISTO il ricorso introduttivo del giudizio

ESAMINATI gli altri atti ed i documenti di causa

VISTO il codice di giustizia contabile;

Udite all'udienza del 27 febbraio 2024 le difese delle parti.

	FATTO	
	Con il ricorso in epigrafe, il Sig. R.P. ha impugnato:	
	- il provvedimento n.1 del 10 novembre 2021 con il quale la sede di	
	Legnano dell’INPS non ha accolto la domanda di reversibilità della	
	pensione del nonno, E.M., in quanto non sussistente il requisito	
	dell’impossibilità, da parte del proprio genitore, di provvedere al suo	
	mantenimento in quanto titolare di pensione da cui è derivato un	
	imponibile di €8.275,00;	
	- della successiva deliberazione n.OMISSIS del Comitato di vigilanza	
	per le prestazioni previdenziali dei dipendenti civili e militari dello	
	Stato e loro superstiti, comunicata in data 1 marzo, di rigetto del	
	ricorso proposto avverso il predetto atto	
	Il rigetto della domanda di reversibilità pensionistica ha riguardato la	
	pensione del nonno materno Gen. M. E, deceduto nell’anno 2020	
	Il ricorrente, minorenne al momento del decesso del proprio nonno, ha	
	dettagliatamente descritto le condizioni di particolare problematicità della	
	propria situazione familiare e dell’impossibilità dei suoi genitori di	
	provvedere al mantenimento dei figli ed ha riferito che dal dicembre 2015,	
	unitamente al proprio fratello, invalido al 100%, ed alla madre, Sig.ra M. M,	
	si è trasferito presso l’abitazione del nonno materno, Gen. M. E, risultando	
	completamente a suo carico.	
	Quest ultimo, quindi, avrebbe provveduto da quella data, in via continuativa	
	ed esclusiva al mantenimento del ricorrente, anche in ragione di quanto	
	previsto dall’art.316 c.c.	
	Ha evidenziato, quindi, che il proprio padre, a seguito delle diverse	
	2	

	Ha, quindi, contestato la predetta decisione che non ha tenuto conto, ai fini	
	della valutazione dell'assenza di reddito utile al sostentamento dei figli in	
	capo ai propri genitori, dei requisiti sopra indicati puntando il faro sulla	
	natura assistenziale e non retributiva dei redditi percepiti dal proprio padre e	
	sulla sostanziale assenza di reddito derivante dai fabbricati in quanto	
	ipotecati ovvero aggredibili facilmente dalle banche creditrici per gli esposti	
	problemi economici del proprio genitore.	
	Ha, in sintesi, concluso affinché questo giudice dichiarare il riconoscimento del	
	diritto alla reversibilità della pensione del nonno a far data dal decesso.	
	In via istruttoria ha dedotto prova per testi.	
	All'udienza del 10 ottobre 2023 questo giudice, rilevato il mancato rispetto	
	dei termini di comparizione di cui all'art.155 comma 6 c.g.c. e accertata la	
	mancata costituzione dell'INPS, con ordinanza n.45 del 10 ottobre 2023 ha	
	ordina al ricorrente di rinnovare la notificazione del ricorso e dell'ordinanza	
	entro il termine perentorio del 12 gennaio 2024, fissando l'udienza di	
	trattazione al 27 febbraio 2024.	
	Perfezionata la regolare instaurazione del contraddittorio, l'INPS si è	
	costituita.	
	Dopo aver premesso che la vedova del dante causa è titolare della pensione	
	di reversibilità dall'aprile 2020, ha insistito per la legittimità del proprio	
	operato in quanto difetterebbero i presupposti per l'applicazione dell'istituto	
	richiesto in capo al ricorrente in quanto, in primo luogo sarebbe esclusa la	
	condizione della vivenza a carico dei nonni, smentita in primo luogo da quanto	
	indicato nella dichiarazione dei redditi del padre, sig. T. P., che ha	
	espressamente indicato di avere il proprio figlio a carico.	
	4	

	Ha sottolineato che la vivenza a carico dei propri nonni non apparirebbe	
	provata, a nulla rilevando la residenza anagrafica, essendo, invece,	
	espressamente esclusa dal fatto che il padre risulta titolare della pensione	
	ordinaria ed è titolare di diversi immobili, non essendo determinante la sua	
	scelta di non volerli vendere.	
	Non risulterebbe provato, quindi, il predetto requisito in quanto, i genitori di	
	parte ricorrente avrebbero dovuto formalizzare un accordo con il quale il	
	defunto nonno avrebbe dovuto impegnarsi a mantenere il loro nucleo	
	familiare.	
	Nell'imminenza della fissata udienza, l'INPS ha depositato la pronuncia di	
	questa Sezione con la quale, su vicenda avente il medesimo <i>petitum</i> , questa	
	Sezione ha respinto il ricorso del fratello del ricorrente.	
	All'udienza del 27 febbraio 2024 le parti hanno insistito nelle contrapposte	
	tesi.	
	DIRITTO	
	Sotto il profilo sistematico appare opportuno inquadrare normativamente la	
	vicenda anche tenuto conto delle sue evoluzioni interpretative ed alla luce	
	delle circolari emanate dall'istituto previdenziale.	
	Va preliminarmente specificato che la pronuncia di questa Sezione prodotta	
	in giudizio dall'INPS, riguarda una fattispecie simile ma che parte,	
	tuttavia, da presupposti soggettivi diversi rispetto a quelli oggetto del	
	presente giudizio.	
	La materia è regolata, per il caso che ci occupa, dall'art.22 della l.903/1965	
	che assicura il trattamento previdenziale, in caso di morte del pensionato,	
	alle condizioni ivi previste, anche al coniuge ed ai figli superstiti che non	
	5	

	l'illegittimità costituzionale della norma, “...nella parte in cui non include	
	tra i soggetti ivi elencati anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a	
	carico degli ascendenti”.	
	Tale aspetto non appare controverso nella vicenda di specie atteso che anche	
	l'istituto previdenziale, nei suoi provvedimenti censurati dà contezza, ai fini	
	del rigetto, esclusivamente della circostanza che i genitori fossero,	
	contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, nelle condizioni di	
	provvedere al suo mantenimento in quanto titolari di reddito e di immobili.	
	Invero rileva questo Giudice che la portata della sentenza additiva della	
	Corte costituzionale, già di per sé, non sembra far riferimento ad ulteriori	
	condizioni se non quello della “mera vivenza a carico”, la cui sussistenza,	
	nel caso di specie viene dimostrata mediante l'effettivo trasferimento dei	
	nipoti e della loro mamma a casa dei nonni a far data dal 2015, in data,	
	quindi, di gran lunga antecedente il decesso del M., dato provato dalla	
	presentazione dello stato di famiglia la quale cosa implica che i soggetti	
	convivessero nello stesso tetto.	
	Il dato oggettivo non è in alcun modo confutato dall'amministrazione	
	previdenziale che si è limitata a contestarne la valenza probatoria idonea a	
	dimostrare l'effettiva vivenza a carico.	
	Tuttavia a tale supposta carenza probatoria – non sussistente nel caso di	
	specie in quanto parte ricorrente ha prodotto in giudizio anche gli	
	inequivocabili dati economici riguardanti i propri genitori - soccorre	
	l'oggettivo dato evincibile dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio,	
	anch'esso non contestato in via oggettiva, ma ritenuto, al contrario,	
	dimostrativo del fatto che i genitori potessero prendersi cura del ricorrente e	
	7	

	provvedere al suo mantenimento.	
	La tesi dell'amministrazione previdenziale, tuttavia, si scontra con le stesse	
	istruzioni fornite dall' amministrazione previdenziale.	
	Nella circolare 195/1999 l'INPS ha chiaramente previsto che <i>“Nei confronti</i>	
	<i>del nipote superstite convivente può, di norma, prescindersi</i>	
	<i>dall'accertamento della condizione del mantenimento abituale, limitando la</i>	
	<i>verifica alla sola condizione della non autosufficienza economica. La</i>	
	<i>condizione della autosufficienza economica, in analogia con le disposizioni</i>	
	<i>regolanti gli assegni familiari, può essere ritenuta sussistente al di sopra di</i>	
	<i>un limite reddituale pari al trattamento minimo della pensione maggiorato</i>	
	<i>del 30%.(articolo 6 del T.U approvato con DPR 30.5.1955, n. 797,</i>	
	<i>modificato dal decreto legge 30.6.1972, n. 267, convertito dalla legge</i>	
	<i>11.8.1972, n.485).”</i>	
	Tale concetto non sembra scalfito dalle successive circolari che hanno	
	regolato la materia.	
	Si aggiunga, altresì, che sia la nota operativa INPDAP 30/2009, citata anche	
	in uno dei provvedimenti censurati, che la più recente circolare INPS	
	185/2015 hanno chiarito che <i>“Per reddito è da intendersi, infatti, una</i>	
	<i>percezione materiale di denaro a qualsiasi titolo percepita”</i>	
	Pertanto alla luce dei sopra indicati elementi non vi è dubbio che il reddito	
	dei propri genitori fosse idoneo a comprovare concretamente l'impossibilità	
	degli stessi di provvedere al sostentamento del ricorrente da epoca	
	anteriore alla morte del nonno considerato che il reddito in questione è di	
	gran lunga inferiore del minimo INPS maggiorato del 30%, come risulta dai	
	dati forniti dal ricorrente e non contestati, nel <i>quantum</i> , dall'amministrazione	
	8	

	previdenziale.	
	Al riguardo soccorrono anche diverse pronunce di questo plesso giurisdizionale	
	(<i>ex multis</i> Sez. Giurisdiz. Puglia, 13 aprile 2022, n.294)	
	Alcuna rilevanza, alla luce di quanto previsto dalle sopra indicate circolari INPS	
	può avere la proprietà degli immobili sopra indicati, sia alla luce delle concrete	
	indicazioni fornite dal ricorrente, sia in relazione ai redditi prodotti dagli stessi	
	che comunque, anche se aggiunti quelli derivanti dalle prestazioni	
	pensionistiche del genitore, non sarebbero sufficienti al raggiungimento della	
	soglia di reddito.	
	Analogamente alcun significato può darsi, ai fini che ci occupa, l'indicazione,	
	nella dichiarazione dei redditi del genitore, di avere il proprio figlio a carico.	
	Trattasi, infatti, di una dichiarazione di scienza che non può prevalere di fronte	
	agli inconfutabili dati ed elementi concreti sopra esposti.	
	In conclusione questo Giudice ritiene che debba riconoscersi il diritto del	
	ricorrente alla percezione della richiesta reversibilità, nei limiti quantitativi	
	spettanti <i>ex lege</i> , in ragione della dichiarata presenza di altro soggetto che gode	
	del trattamento di reversibilità del defunto E.M., dal primo giorno del mese	
	successivo al decesso fino al compimento della maggiore età del ricorrente	
	ovvero entro i limiti di età previsti dall'art.22 della l.903/1965, qualora ne	
	sussistano le condizioni, oltre interessi e rivalutazione come da dispositivo.	
	Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.	
	Ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere	
	generalità e altri dati identificativi del ricorrente e dei terzi indicati in	
	sentenza.	
	P.Q.M.	
	9	

	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in	
	composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto	
	dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la quota di reversibilità del	
	trattamento pensionistico del defunto nonno, Sig. E.M., nella misura e con i	
	limiti di cui in motivazione.	
	Dichiara il diritto a percepire gli arretrati, maggiorati, a decorrere dalla	
	scadenza di ogni singolo rateo, di interessi legali e nei limiti dell'eventuale	
	maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno	
	per anno secondo gli indici ISTAT;	
	Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite ed onorari di difesa che	
	liquida in €. 1.000,00 oltre IVA e CPA e spese generali nella misura del 15%	
	Fissa il termine di sessanta giorni per il deposito delle motivazioni.	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2024	
	Il Giudice monocratico	
	Pierpaolo Grasso	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	PUBBLICATA IL 02/04/2024	
	IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	Dott.ssa Federica Dainotti	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	In esecuzione del provvedimento del Giudice monocratico, ai sensi dell'art.	
	10	

